



21998-23

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:

- disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Anna Criscuolo	- Presidente -	Sent. n. sez. 605
Ersilia Calvanese		UP - 05/05/2023
Antonio Costantini	- Relatore -	R.G.N. 40563/2022
Paola Di Nicola Travaglini		
Pietro Silvestri		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte di appello di Genova

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (omissis) a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la decisione del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Genova che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 572, primo e secondo comma, cod. pen. per aver sottoposto il figlio minorenni (omissis) ripetuti maltrattamenti; in particolare non permetteva al minore di frequentare la scuola che veniva lasciato per lunghi periodi da solo in abitazioni occasionali condivise con estranei, trascurato in merito ad ogni sostentamento adeguato per una dignitosa crescita, colpito ripetutamente al corpo e minacciato, costretto a pesanti lavori domestici ed a seguire il genitore

nella perpetrazione dei furti; condotte commesse tra il
(omissis)

(omissis)

2. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 2 e 572 cod. pen. e 25 Cost. ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

La difesa rileva la non corretta applicazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, avendo i giudicanti applicato la più gravosa disciplina dei maltrattamenti seguita alla riforma del trattamento sanzionatorio introdotta dalla legge n. 69 del 2019; la circostanza che la condotta fosse stata realizzata sotto la vigenza della precedente legge – come anche dedotto in sede di gravame – imponeva l'applicazione della vecchia disciplina che prevedeva un trattamento sanzionatorio, specie per quel che concerne il minimo edittale di anni due di reclusione, ben più mite di quello attualmente vigente.

La difesa osserva che, nonostante fosse stato richiamato l'autorevole precedente costituito dalla decisione delle Sezioni Unite n. 40986 del 19/07/2018, la Corte di merito abbia inteso distaccarsi dalla parte della motivazione in cui la Corte di legittimità aveva inteso sottoporre alla medesima disciplina il reato permanente con quello abituale a cui doveva essere preclusa la possibilità di applicare una cornice edittale superiore, errando invece nel ritenere che detto principio dovesse essere applicato alla sola ipotesi di nuova norma incriminatrice e non anche di norma che, ferma restando la precedente fattispecie, fosse intervenuta, aggravandolo, sul solo trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nella parte in cui censura l'applicazione della nuova normativa introdotta con la l. del 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore in data 8 agosto 2019 quanto a complessiva quantificazione della pena, risulta infondato.

2. Le censure sono rivolte alla parte della decisione che ha visto i Giudici di merito applicare la nuova normativa che ha inasprito i limiti edittali dell'art. 572 cod. pen. in ragione della prosecuzione della condotta maltrattante nei confronti del figlio minore sino al 17 dicembre 2019.

Sotto questo profilo corretta risulta l'applicazione della normativa introdotta dalla legge n. 69 del 2019, entrata in vigore allorché la condotta maltrattante, non ancora terminata, si protraeva ininterrottamente ben oltre la data di entrata in vigore della nuova legge, avendo la Corte di appello fatto pertinente riferimento a principio di diritto di questa Corte.



3. Ed infatti, risulta conforme la giurisprudenza di legittimità già applicata in occasione della precedente modifica normativa del delitto di maltrattamenti in famiglia intervenuta con la legge del 1 ottobre 2012, n. 172, che comportò – anche in detta ipotesi - un inasprimento sanzionatorio: questa Corte ha precisato che, a fronte di condotte che hanno avuto inizio prima dell'entrata in vigore di detta legge, ma proseguite in epoca successiva, trova applicazione il più severo trattamento sanzionatorio previsto dalla nuova fattispecie, stante la natura unitaria del reato abituale che implica che ogni nuova azione si saldi a quelle precedenti, trasferendo il momento della consumazione all'ultima delle condotte tipiche realizzate; solo allorché le ulteriori condotte poste in essere dopo la modifica normativa intervengano a seguito di un significativo intervallo di tempo e venga meno la necessaria concatenazione delle condotte maltrattanti tipica del carattere abituale del delitto in esame, i fatti assumono valenza autonoma se del caso unificabili nel vincolo della continuazione (Sez. 6, n. 24710 del 31/03/2021, P., Rv. 281528 - 01).

Proprio con riferimento alla modifica normativa in ordine alla quale viene fatta questione nel presente procedimento, risulta esplicita la decisione di questa Corte che tiene fermo il citato principio anche in ordine all'aggravante ad effetto speciale di cui secondo comma per l'integrazione della quale, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza di un minore dopo l'entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69 (Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162 - 01).

Nella stessa direzione vanno quelle decisioni che, seppure analizzino differenti aspetti connessi alle modifiche intervenute con la legge del 19 luglio 2019, n. 69, entrata in vigore in data 8 agosto 2019, con cui viene limitata la disciplina della sospensione condizionale della pena con riferimento alla commissione di fatti di cui all'art. 572 cod. pen., hanno mantenuto fermo il citato principio di diritto evidenziando che l'art. 165, quinto comma, cod. pen., introdotto dall'art. 6, comma 1, della legge 19 luglio 2019 n. 69, nella parte in cui subordina il beneficio alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero, si applica anche a fatti di maltrattamenti in famiglia perfezionatisi prima dell'entrata in vigore della indicata novella, ma protrattisi - senza significative cesure temporali - in epoca successiva, stante l'unitarietà strutturale del reato (Sez. 6, n. 32577 del 16/06/2022, P., Rv. 283617 - 01).

4. Dalla lettura congiunta di dette sentenze che si rifanno a risalenti precedenti conformi, pertanto, si osserva come sia stata assegnata valenza dirimente al momento di cessazione della condotta anche allorché la stessa si sia manifestata

attraverso un unico atto o con un limitato numero di condotte, senza che sussista la necessità che le stesse assumano un'autonoma fattispecie di reato che realizzerebbe una astratta ed artificiosa separazione delle condotte (quelle precedenti e quelle successive all'inasprimento sanzionatorio), tanto da realizzare una incoerente ed innaturale scissione dell'abituale condotta maltrattante che è illogico - salvo significative cesure temporali - ritenere penalmente irrilevante.

5. Il ricorrente sostiene che il principio secondo cui il carattere abituale del delitto di maltrattamenti faccia slittare in avanti il momento di consumazione del reato tanto da determinare l'applicazione della norma penale anche quando essa sia entrata in vigore dopo l'inizio della condotta maltrattante da cui consegue la previsione di un trattamento più sfavorevole sarebbe contraddetto dalla decisione assunta da questa Corte a Sezioni Unite che ha risolto la questione - niente affatto sovrapponibile - afferente lo *ius superveniens* della scissione cronologica tra condotta ed evento disponendo che «In tema di successione di leggi penali, nel caso in cui l'evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta (Sez. Un. n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934).

La richiamata decisione, secondo l'interpretazione fornita dalla difesa, assimilerebbe la disciplina del reato abituale a quella del reato permanente con la conseguente necessità di ritenere applicabile la nuova previsione normativa che ha aggravato il trattamento sanzionatorio solo allorché, conformemente a quanto avrebbe disposto la citata sentenza delle Sezioni Unite citata «sotto la vigenza della nuova legge più severa si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato», intendendo per fatto - reato una nuova ed autonoma condotta che risulti *ex se* integrare una fattispecie di cui all'art. 572 cod. pen..

6. Al fine di confutare la lettura data alla citata decisione è opportuno riportare integralmente il passo della citata sentenza (Sez. Un. n. 40986 del 19/07/2018, cit., punto 8. del «considerato in diritto») che, dopo aver evidenziato come dovesse essere risolta la questione afferente alla successione di leggi nel tempo allorché alla condotta - dopo un apprezzabile lasso di tempo - segue l'evento, specifica questione demandata al giudizio di quel consesso, ha affermato: «Una protrazione della condotta suscettibile di conoscere, nel suo svolgimento, il sopravvenire di una legge penale più sfavorevole si registra nel reato permanente, rispetto al quale la giurisprudenza di legittimità individua il *tempus commissi delicti*, ai fini della successione di leggi penali, nella cessazione della permanenza posto che, qualora la condotta anti-giuridica si protragga nel vigore della nuova

legge, è quest'ultima che deve trovare applicazione (*ex plurimis*, Sez. 3, n. 43597 del 09/09/2015, Fiorentino, Rv. 265261; Sez. 5, n. 45860 del 10/10/2012, Abbatiello, Rv. 254458; Sez. 3, n. 13225 del 05/02/2008, Spera, Rv. 239847; Sez. 1, n. 20334 del 11/05/2006, Caffo, Rv. 234284; Sez. 1, n. 3376 del 21/02/1995, Gullo, Rv. 200697): il protrarsi della condotta sotto la vigenza della nuova, più sfavorevole, legge penale assicura la calcolabilità delle conseguenze della condotta stessa che, come si è visto, dà corpo alla ratio garantistica del principio di irretroattività. È dunque la legge più sfavorevole vigente al momento della cessazione della permanenza che deve trovare applicazione, ferma restando la necessità che sotto la vigenza della legge più severa si siano realizzati tutti gli elementi del fatto-reato (e, quindi, per il sequestro di persona, ad esempio, un'apprezzabile durata della limitazione della libertà personale della vittima). Naturalmente, l'applicazione della legge più sfavorevole introdotta quando la permanenza del fatto delittuoso era già in atto presuppone, come ha rimarcato la dottrina, la colpevole violazione della nuova legge e, dunque, la possibilità - di regola assicurata dalla *vacatio legis* - di conoscerla e, "calcolandone" le conseguenze penali, di adeguare la condotta dell'agente».

«I medesimi rilievi valgono anche per il reato abituale, in relazione al quale il *tempus commissi delicti*, ai fini della successione di leggi penali, coincide con la realizzazione dell'ultima condotta tipica integrante il fatto di reato. Il tema è stato affrontato dalla più recente giurisprudenza di legittimità soprattutto a proposito dell'introduzione del reato di atti persecutori e, dunque, in presenza - non già di uno *ius superveniens* portatore di un trattamento sanzionatorio più severo, bensì - di una nuova incriminazione, la cui applicabilità presuppone la realizzazione, dopo l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. (e non solo, ad esempio, di un'ultima condotta persecutoria preceduta da altre intervenute prima della novella legislativa che ha previsto il reato): «per l'applicabilità della nuova norma non è quindi sufficiente che sia stato compiuto l'ultimo atto dopo la sua entrata in vigore, ma occorre che tale atto sia stato preceduto da altri comportamenti tipici ugualmente compiuti sotto la vigenza della nuova norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 54308 del 25/09/2017), mentre atti posti in essere prima dell'introduzione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, con la legge 23 aprile 2009, n. 38, «non possono rientrare nella condotta prevista e punita dall'art. 612-*bis* cod. pen.», ma neppure «possono proiettare la loro irrilevanza penale su atti successivi - degradandoli a *post factum* non punibile» (Sez. 5, n. 10388 del 06/11/2012 - dep. 2013, Rv. 255330; conf. Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260410; Sez. 5, n. 48268 del 27/05/2016, Rv. 268162)».

7. Deve, allora, essere escluso il significato che il ricorrente ha inteso assegnare – attraverso parziale estrapolazione di taluni passaggi che non consentono di apprezzare il complessivo ed articolato percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite – alla decisione secondo cui anche per i reati abituali tutti gli elementi costitutivi del reato dovrebbero essersi perfezionati nella loro integralità durante la vigenza della nuova legge che prevede il trattamento sanzionatorio più severo.

Seppure la parte di motivazione risulti non direttamente oggetto del tema demandato alle Sezioni Unite, teso invece a risolvere il distinto aspetto afferente all'ipotesi in cui l'evento si sia realizzato sotto la vigenza della più grave fattispecie non ancora in vigore all'atto dell'esaurimento della condotta, corretta si rivela la risposta - sulla specifico punto - fornita dalla Corte territoriale là dove ha osservato come il riferimento della citata sentenza alla sovrapponibile disciplina tra reati permanenti e reati abituali è riferito unicamente al caso in cui sopravviene una fattispecie innovativa in precedenza non prevista (o meglio, non prevista secondo le connotazioni proprie della successiva fattispecie che ha inteso diversamente e più gravemente regolare la rilevanza penale di condotte in precedenza non integranti reati o integranti reati con difforme struttura e diversamente puniti) e non anche quando, come nel caso sottoposto a scrutinio, si sia realizzato, ferma restando l'originaria fattispecie penale, un aggravamento del solo trattamento sanzionatorio.

Seppure il passaggio contenuto nella citata decisione non vincoli questo Collegio per le ragioni esposte in ordine alla difforme questione oggetto di decisione, si osserva come la sentenza citata che, con riferimento ad ogni aspetto analizzato è ricca di citazioni di giurisprudenza di questa Corte in materia di *ius superveniens*, nessun cenno svolge in ordine alla specifica questione inerente alla esatta natura del comportamento necessario affinché possa applicarsi il regime della disciplina che sanziona più aspramente la stessa condotta nell'ambito del reato abituale. Il dato è reso palese dal passaggio della decisione in cui le Sezioni Unite rilevano (testualmente) che «Il tema è stato affrontato dalla più recente giurisprudenza di legittimità soprattutto a proposito dell'introduzione del reato di atti persecutori e, dunque, in presenza - non già di uno *ius superveniens* portatore di un trattamento sanzionatorio più severo, bensì - di una nuova incriminazione, la cui applicabilità presuppone la realizzazione, dopo l'introduzione della nuova fattispecie incriminatrice, di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen.», così espressamente escludendo dall'ambito delle argomentazioni svolte proprio quel significato che la difesa vorrebbe in questa sede propugnare.



8. In tali termini circoscritta la valenza dell'innovazione in ordine al trattamento sanzionatorio introdotta con la legge n. 69 del 2019, entrata in vigore il 9 agosto 2019, la deduzione della difesa tutta incentrata sull'astratta necessità che la condotta posta in essere costituisse autonoma fattispecie di reato di maltrattamenti ove commessa in epoca successiva al 9 agosto 2019, si presenta quale mera petizione di principio priva di effettiva rilevanza e, pertanto, generica, nella parte in cui non prende in alcuna considerazione la rappresentata condotta maltrattante nei confronti del figlio minore protrattasi sino al (omissis) tempo di cessazione del commesso reato che, in quanto significativo ed afferente a quotidiana attività vessatoria posta in essere nei confronti della persona offesa, risulta certamente consumato in epoca successiva all'entrata in vigore della legge che ha inasprito la pena.

9. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 05/05/2023.


Il Consigliere estensore

Antonio Costantini



Il Presidente

Anna Criscuolo



Depositato in Cancelleria



22 MAG 2023

oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Giuseppina Cirimele

